

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - AREA DELLA DIRIGENZA –

PR GI	SEGUITO DEL PARERE FAVOREVOLE ESPRES PROVINCIALE SUL TESTO DELL'ACCORDO DECI BIORNO <u>01.12.08</u> , ALLE ORE _ 'INCONTRO TRA:	ENTRATO INTEGRATIVO DEI DIRIGENTI IL
DE	PELEGAZIONE PUBBLICA NELLE PERSONE DI:	
-	SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE Dott. GIROLAMO AMODEO	Maul
_	DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE E RISORSE FINANZIARIE Dott.ssa VALERIA RENALDIN	aludo
		V

E LE RAPPRESENTANZE SINDACALI DI SEGUITO INDICATE:

UL FIL

AL TERMINE DELLA SEDUTA LE PARTI HANNO SOTTOSCRITTO L'ALLEGATO ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA.

& In It



ART. 1 - OBIETTIVI GENERALI

Il presente accordo è improntato al riconoscimento della centralità della funzione dei dirigenti nei processi gestionali dell'Ente e pertanto esso è da considerare fra gli strumenti con cui si intende promuovere il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- trasparenza nei rapporti fra Amministrazione e dirigenti;
- riconoscimento e rispetto dei ruoli;
- crescita e valorizzazione delle professionalità esistenti nell'Ente:
- eliminazione delle eventuali disparità di trattamento;
- efficacia, efficienza ed economicità dei servizi:
- stimolo della funzione propositiva, della progettualità e dei processi di innovazione:
- raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione:
- creazione di un ambiente di lavoro sereno, sano e sicuro anche mediante il coinvolgimento di tutto il personale;
- raggiungimento del maggior grado di soddisfazione degli utenti, nel rispetto delle norme di legge e creazione di un rapporto di fiducia con i cittadini;
- promozione di un'immagine positiva dell'Ente in ambito locale, nazionale ed internazionale.

ART. 2 - RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

- 1. Le parti si impegnano a collaborare nel miglioramento dell'organizzazione e della gestione dell'Ente.
- A tale scopo l'Amministrazione provvede, oltre al rispetto delle procedure relazionali contrattualmente previste, a dare preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali dei dirigenti su tutti gli atti a valenza generale, al fine di consentire la partecipazione attiva delle medesime.

ART. 3 - DURATA

- 1. Il presente Contratto Decentrato Integrativo, formulato ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 23.12.99 e s. m. i., si applica ai Dirigenti assunti a tempo indeterminato dalla Provincia di Padova, ed ha validità sino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi, fatte salve eventuali modifiche che saranno ritenute necessarie od opportune dalle parti.
- 2. Annualmente sono determinate le modalità di utilizzo delle risorse decentrate.

ART. 4 - DIRIGENTI ESONERATI DALLO SCIOPERO

- 1. Allo scopo di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili nell'ambito dei servizi di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica in caso di sciopero, sono esonerati dallo sciopero i titolari delle seguenti posizioni dirigenziali:
 - Viabilità:
 - · Protezione Civile;
 - Polizia Provinciale.

* In



ART. 5 – CRITERI GENERALI PER L'ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

1. L'attività di formazione costituisce il metodo permanente per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini professionali per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

2. Le parti concordano sull'esigenza di assicurare a tutti i dirigenti le giuste opportunità formative che consentano agli stessi di migliorare la propria preparazione manageriale, in correlazione con le responsabilità gestionali attribuite e gli obiettivi di maggiore efficacia e competitività.

3. In tale ottica l'Amministrazione assicura ad ogni dirigente la partecipazione ad attività formative coerenti con la natura e le caratteristiche dell'attività svolta. Ulteriori partecipazioni a iniziative di formazione potranno essere concordate con la Direzione Generale, con oneri a carico dell'Amministrazione.

4. Le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione del piano di formazione annuale sono definite nel Piano Esecutivo di Gestione.

ART. 6 - EQUITA' DI TRATTAMENTO E PARI OPPORTUNITA'

- 1. L'Amministrazione indirizza il proprio operato, nei rapporti con la dirigenza, a:
 - prevenire le disparità di fatto fra i dirigenti nello sviluppo della vita professionale, nonché nella formazione e aggiornamento;
 - evitare e/o superare le modalità organizzative che si presentino pregiudizievoli nei confronti delle lavoratrici;
 - promuovere la partecipazione delle donne nelle attività in cui non siano adeguatamente rappresentate;
 - supportare il reinserimento operativo dei dirigenti che sono stati in congedo per maternità o paternità ovvero sono stati assenti dal lavoro per periodi significativi per motivi di famiglia o di salute, attraverso opportune forme di aggiornamento e formazione.
- 2. Gli obiettivi verranno perseguiti attraverso piani di azioni positive, anche sulla base delle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità.

ART. 7 – CRITERI GENERALI SUI TEMPI E SULLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO.

1. Le parti convengono sulla necessità di favorire un maggiore coinvolgimento della Dirigenza nel processo di valutazione e miglioramento delle condizioni di lavoro, attraverso una periodica formazione e una costante informazione in ordine ai provvedimenti adottati e da adottarsi in attuazione del decreto D.L.vo n. 626/94 per quanto attiene l'adeguamento delle strutture, con particolare riferimento ai soggetti investiti di specifiche responsabilità.

2. I dirigenti collaborano con il datore di lavoro e le altre figure previste dal D.L.vo 626/94 alla definizione dei piani di intervento in materia di sicurezza, proponendo all'Amministrazione una pianificazione degli interventi necessari per garantire il

& Lyn

3

massimo controllo possibile della salute dei lavoratori, sia sotto il profilo igienicosanitario sia dal punto di vista delle norme di sicurezza vigenti.

ART. 8 – VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEI COMMI 3, 4 E 5 DELL'ART. 26. AUMENTO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO.

- 1. Con riferimento all'art. 26 del CCNL 23.12.99, le parti concordano di procedere annualmente all'eventuale integrazione delle risorse stanziate l'anno precedente per il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato:
 - ai sensi del comma 3, a seguito dell'attivazione di nuovi servizi e dei processi di riorganizzazione, finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, che hanno comportato un ampliamento delle competenze e un incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza;
 - ai sensi del comma 4, tenendo conto dell'attuale rapporto tra spesa del personale con qualifica dirigenziale rispetto alla spesa complessiva per tutto il personale, previa verifica dei requisiti di bilancio che saranno individuati, a livello centrale, da un'apposita intesa fra ARAN e Organizzazioni Sindacali;
 - ai sensi del comma 5, con una quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale qualora sia accertata tale condizione.
- 2. Alla verifica annuale della sussistenza delle condizioni per l'integrazione delle risorse si procede congiuntamente anche mediante l'introduzione e l'utilizzo di appropriati criteri e metodi atti a valutare i predetti incrementi quali-quantitativi nei servizi dell'Ente e nelle competenze, responsabilità e capacità dei dirigenti.
- 3. Il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato è composto dalla quota destinata ai dirigenti a tempo indeterminato e dalla quota destinata ai dirigenti a tempo determinato che ricoprono un posto in dotazione organica.
- 4. Per l'anno 2007, il fondo di cui sopra è incrementato, ai sensi dell'art. 26, comma 3, come indicato nell'allegato A, parte integrante del presente Contratto.
- 5. Per gli anni 2008 e 2009, le parti concordano di rivedere le condizioni e i criteri di applicazione dell'art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999.

ART. 9 - CRITERI DELLE FORME DI INCENTIVAZIONE DELLE SPECIFICHE ATTIVITA' E PRESTAZIONI CORRELATE ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE INDICATE ALL'ART. 26 - LETT. E).

 Le risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 92, commi 5, 6 e 7 del D.L.vo 163/2006 e dell'art. 37 del vigente CCNL, sono utilizzate per la formazione del fondo destinato alla retribuzione di risultato di cui all'art. 28 del vigente CCNL e sono destinate ad incentivare le prestazioni dei Dirigenti che le hanno effettuate.

2. I Dirigenti che hanno diritto a compensi professionali, riconosciuti dalle norme sopra indicate, per la particolare attività svolta a favore dell'Ente, partecipano, anche - in virtù dei compiti loro affidati e degli incarichi ricoperti – alla retribuzione di risultato, secondo le modalità previste nella metodologia di valutazione dei risultati e delle prestazioni.

of the Te



3. Qualora intenda adottare modifiche o sostituire il Regolamento per l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 18 commi 1 e 2 della I. 109/94 s.m.i. ed il Regolamento sull'Avvocatura provinciale, l'Amministrazione si impegna a negoziare i criteri per l'incentivazione delle attività e prestazioni ivi disciplinata con le rappresentanze sindacali della contrattazione decentrata integrativa dei dirigenti. Analogamente alla semplice richiesta delle medesime, effettuata in forma congiunta o singolarmente.

ART. 10 - CRITERI GENERALI SULLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.

- 1. La retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei dirigenti vengono attribuite sulla base della graduazione delle funzioni e della valutazione delle prestazioni i cui criteri generali sono oggetto di concertazione ai sensi del CCNL.
- 2. Le parti si impegnano a riesaminare i criteri attualmente in uso entro l'anno in corso, per l'applicazione all'esercizio 2009.
- 3. Annualmente le parti definiscono, nell'ambito del fondo complessivo, l'entità da destinare alla retribuzione di posizione e quella da destinare alla retribuzione di risultato.
- 4. L'ammontare della quota per la retribuzione di risultato non deve essere superiore al 25% dell'intero fondo.
- 5. Per l'anno 2007, la suddetta retribuzione di risultato è pari al 23,74% del Fondo ex art. 26 CCNL 23.12.99 (Allegato A).
- 6. Nella distribuzione dei fondi di posizione e di risultato è seguito il principio contrattuale della completa utilizzazione di tali entità nell'anno di riferimento.
- 7. L'Amministrazione si impegna ad attribuire a ciascun dirigente la retribuzione di posizione di norma entro il 30 aprile di ogni anno.
- 8. La retribuzione di risultato, comprese le economie di gestione e gli incentivi di cui al precedente art. 8, è distribuita con la stessa tempistica adottata per le forme incentivanti di cui beneficia il restante personale.

ART. 11 - CRITERI GENERALI SULLA DISTRIBUZIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'ART. 43 DELLA LEGGE N. 449/1997 (ECONOMIE DI GESTIONE).

- Le economie di gestione, conseguenti all'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, sono costitutive del fondo per la retribuzione di risultato e vengono assegnate ai Dirigenti in misura pari al 10% dell'intero importo realizzato dall'Ente. Esse sono distribuite come segue:
 - il 50% delle stesse viene assegnato in misura fissa ai dirigenti a tempo indeterminato;
 - il restante 50% viene assegnato al Settore che le ha prodotte, in proporzione all'entità delle economie medesime. Qualora all'interno del Settore siano presenti più Dirigenti, la ripartizione di tale quota tra gli stessi viene effettuata in proporzione alle economie realizzate dai singoli Servizi. In mancanza di tale condizione, la ripartizione viene concordata con il Direttore Generale.



ART. 12 -RIPARTIZIONE DELLE ECONOMIE DI GESTIONE PER GLI ANNI 2005, 2006 E 2007.

- 1. Le economie di gestione per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono cosi' costituite:
 - a. per l'anno 2005 sono pari ad euro 9.074,90. Tale importo e' gia' ridotto della somma di euro 1.324,80, che e' la quota parte dei compensi delle commissioni varie liquidate ai dirigenti in occasione delle economie di gestione per l'anno 2003. Tale somma e' introitata dalla Provincia, in quanto accertato che la medesima non costituisce risparmio di gestione, in occasione della visita ispettiva effettuata da un Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'08.11.04 all'11.11.04;
 - b. per l'anno 2006 sono pari ad euro 7.272,57;
 - c. per l'anno 2007 sono pari ad euro 7.200,92.
- Gli importi di cui sopra vengono cosi' distribuiti:
 - ➢ Il 50% viene assegnato in misura fissa, in ragione di un importo pro capite pari ad euro 283,59 per l'anno 2005, ad euro 232,10 per l'anno 2006 e ad euro 266,70 per l'anno 2007.
 - ➤ Il restante 50% di ciascuna delle predette annualità viene assegnato al Settore che le ha prodotte, secondo quanto previsto all'art.11.

ART. 13 - CRITERI E MODALITA' PER LA DISCIPLINA DEGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DI UN NUOVO INCARICO.

- Qualora all'interno del periodo di durata dell'incarico dirigenziale, intervengano processi di riorganizzazione che comportino la necessità di conferire al dirigente un nuovo incarico, per cui sia prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, viene garantita al dirigente interessato la conservazione della retribuzione di posizione in godimento fino al termine naturale dell'incarico precedentemente conferito.
- 2. Qualora invece la riorganizzazione avvenga al momento del conferimento di un nuovo incarico per scadenza naturale del precedente, l'adeguamento al nuovo importo della retribuzione di posizione avviene nell'arco temporale di sei mesi, durante i quali l'importo della retribuzione in godimento viene gradualmente ridotto ogni mese del 16,6% della differenza fra le due posizioni. La percentuuale di riduzione del mese si somma a quella del mese precedente, sino ad assorbimento totale del maggiore importo di retribuzione di posizione.
- 3. La disciplina del presente articolo non si applica in caso di conferimento di incarico di posizione inferiore a seguito di valutazione complessiva negativa.

X & H



ART. 14 - TEMPI, MODI E PROCEDURE DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLE NORME DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO.

1. Le parti concordano di verificare mediante incontri trimestrali tra le due delegazioni la corretta attuazione delle norme contenute nel presente contratto.

LA DELEGAZIONE SINDACALE

LA DELEGAZIONE PUBBLICA

DICHIARAZIONI DELLE PARTI SINDACALI

DICHIARAZIONE N° 1

ULFPL

Si sottolinea la necessità di rivedere al più presto i criteri generali relativi alla graduazione delle funzioni, alla valutazione dei risultati ed all'attribuzione della retribuzione collegata, in quanto assunti unilateralmente dall'Amministrazione, senza la concertazione con le rappresentanze sindacali prevista dall'art. 8 del C.C.N.L. 23.12.1999.

DICHIARAZIONE N° 2

Il comma 4 dell'art. 8 deve intendersi come mera presa d'atto delle parti sindacali di quantificazione che non incrementa l'importo alla corrispondente voce del 2006, operata in assenza di criteri e metodi di valutazione dei miglioramenti quali-quantitativi dei servizi e comunque insufficiente ad esprimere detti miglioramenti, effettivamente conseguiti nel 2007 rispetto al 2006, che risultano dalle apposite relazioni richieste ai dirigenti e da questi prodotte.

DICHIARAZIONE N° 3

Si ribadisce la necessità di rivedere il vigente regolamento inerente il "Sistema di direzione", con particolare riferimento alle norme relative agli incarichi dirigenziali, in quanto non è stato oggetto di confronto con le Organizzazioni sindacali e sembra non coerente con la normativa. Si ritiene altresì che debba essere oggetto di revisione in aumento il periodo di adeguamento alla nuova retribuzione di posizione nei casi previsti al comma 2 dell'art.13.

DICHIARAZIONE N° 4

Si ribadisce la necessità di un preventivo confronto come previsto dall'art. 2, in particolare nei casi di riorganizzazione, quale presupposto di corrette relazioni sindacali, buon funzionamento dell'Ente e tutela dei dirigenti.

LA DELEGAZIONE SINDACALE

3

VIL FRE Sainin for



ALLEGATO A


X & B B B

ALLEGATO A)

OGGETTO: DIRIGENTI. FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO EX CCNL 98/2001 - ART. 26. ANNO 2007.

DESCRIZIONE EMOLUMENTO	IMPORTO	
a) retribuzione di posizione anno 1998	467.084,00	
a1) retribuzione di risultato anno 1998	39.251,00	
b) le economie di gestione ex art. 43 legge n. 449/97	-	DA DEFINIRE A CONSUNTIVO
b1) economie legge Merloni – barriere architettoniche – onorari di causa	-	DA DEFINIRE A CONSUNTIVO
c) i risparmi ex art. 2 – comma 3- del D.L.vo n. 29/93	-	
d) 1,25% del monte salari della dirigenza (lire 2.393.839.000) per l'anno 1997	15.454,00	
e) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza	-	DA DEFINIRE A CONSUNTIVO
f) trattamento incentivante dei dirigenti trasferiti da altri enti	1-	* 1
g) retribuzione individuale di anzianità e maturato economico ex art. 35 – comma 1 –lett. b) del CCNL 10.4.96 dei dirigenti cessati dall' 1.1.98 in poi	43.050,00	
h) le risorse ex art. 31 del CCNL 98/2001 (onnicomprensività del trattamento economico)	-	
i) integrazione pari all'1,2% del monte salari 1997 <u>se sussistono le disponibilità di</u> <u>bilancio</u>	14.835,00	
l) integrazione pari al 6% del minore importo del finanziamento derivante dalla riduzione di posti di dirigente	-	
m) attivazione nuovi servizi conseguenti al decentramento amministrativo (turismo – lavoro - formazione professionale – trasporti – genio civile) – art. 26 – comma 3°	75.352,00	





n) quote di indennità ad personam e di retribuzione di risultato apportate dai seguenti tre dirigenti assunti a tempo determinato a' sensi art. 110 - comma 1 - del D.L.vo n. 267/2000: 1. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 2. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 2. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 2. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 3. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 4. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 5. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 6. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 6. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 7. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 7. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 8. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 9. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 9. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 9. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 1. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 2. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 3. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 4. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 4. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 5. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 6. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 7. **Transporte Livio (euro ** 1000 00): 9. **Transpor	110.196,00
INCREMENTO CCNL 22.02.2006 - ART. 23 - COMMA 1 (EURO 520,00 X N. 20 DIRIGENTI)	10.400,00
INCREMENTO CCNL 22.02.2006 - ART. 23 - COMMA 3 (1,66% DEL MONTE SALARI 2001)	20.340,00
INCREMENTO NUOVO CCNL 14.05.2007 - ART. 4 - COMMI 1 E 2 (EURO 1.144,00 X N. 14 DIRIGENTI IN SERVIZIO - X N. 3 DIRIGENTI A T. D. CON POSTO IN ORGANICO - X N. 1 DIRIGENTI IN ASPETTATIVA = IN TOT. 18)	20.592,00
INCREMENTO NUOVO CCNL 14.05.2007 - ART. 4 - COMMA 4 (0.89% DEL MONTE SALARI 2003) - ANNO 2007	10.501,00
TOTALE	827.055,00
DECURTAZIONE ART. 1 CCNL 12.02.02 (€3.356,97 PER N. 18 DIRIGENTI)	- 60.425,00
RESIDUO FONDO 2006: - INCREMENTO NUOVO CCNL 14.05.2007 - ART. 4 - COMMI 1 E 2 (EURO 1.144 X N. 3 DIRIGENTI A T.D. CON POSTO IN ORGANICO E X N. 1 DIRIGENTE IN ASPETTATIVA); - INCREMENTO NUOVO CCNL 14.05.2007 - ART. 4 - COMMA 4 (0,89% DEL MONTE SALARI 2003);	15.077,00
TOTALE GENERALE	781.707,00

NOTA BENE:

1)	Quota da destinare alla retribuzione di posizione	596.142,0)
2)	Quota da destinare alla retribuzione di risultato (pari al 23,74% del fondo complessivo).	185.565,00)
3)	a disposizione Euro per il Fondo 2008.		
4)	Totale dei punti 1) - 2) - 3)	781.707.00)

